

REGOLAMENTO (CE) N. 2982/94 DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 1994

relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 16 200 t di granturco detenute dall'organismo d'intervento greco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 120/94⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che, stante l'attuale situazione del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 16 200 t di granturco detenute dall'organismo di intervento greco;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento greco indice una gara permanente, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93, per la rivendita sul mercato interno di 16 200 t di granturco da esso detenute.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 1994.

Articolo 2

1. Il termine per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale è fissato al 21 dicembre 1994.

2. Il termine per la presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 31 maggio 1995.

3. Le offerte devono essere presentate presso l'organismo di intervento greco:

Ministero dell'Agricoltura (YDAGEP)

Direzione « Mercato interno »

241, Acharnon

GR-10446 Atene

(telex: 221 736 YDAG GR — telefax: 862 93 73).

Articolo 3

L'organismo d'intervento greco comunica alla Commissione, entro e non oltre il martedì della settimana successiva allo scadere del termine per la presentazione delle offerte, il quantitativo e i prezzi medi delle varie partite vendute.

*Articolo 4*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.*Per la Commissione*

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.⁽⁴⁾ GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 1.